

## **Sentenza n. 75 del 2006 -Regione Friuli-Venezia Giulia: esenzioni ICI**

L'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005 n. 4 stabilisce che i Comuni possono esentare i Consorzi di sviluppo industriale e l'Ente per la Zona Industriale di Trieste dal pagamento dell'ICI relativa agli immobili di loro pertinenza destinati a fini di pubblico interesse.

La Corte non ha dubbi nel ritenere l'illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione del parametro rappresentato dall'art. 5 dello Statuto speciale regionale, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Dal combinato disposto di questo articolo e dell'art. 51 dello Statuto stesso si ricava che alla Regione è attribuita una potestà legislativa concorrente in materia di "istituzione di tributi regionali", potestà da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni.

In sostanza, l'imposta comunale sugli immobili non è istituita dalla Regione e quindi non è un tributo regionale ai sensi dello Statuto, configurandosi viceversa come un tributo erariale -istituito e disciplinato dalla legge dello Stato, salvo quanto rimesso all'autonomia dei Comuni- in quanto tale riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. . Ne consegue che la norma regionale impugnata, nell'introdurre fattispecie di esenzione dall'ICI non previste a livello statale, interviene su una materia estranea alla Regione ponendosi in contrasto con l'art. 5 dello Statuto speciale.

Secondo la Corte questa conclusione non è smentita dalla circostanza che la normativa di attuazione dello Statuto in materia di ordinamento locale (come richiamata dalla norma impugnata) riconosca alla Regione la competenza a disciplinare la finanza locale, giacché siffatta competenza riguarda solo quella parte della finanza locale che è presa in considerazione dallo Statuto e non quei tributi che, come l'ICI, "sono invece previsti e istituiti esclusivamente dalla legge statale e, nei limiti da questa indicati, disciplinati dai regolamenti comunali".

La Regione Friuli-Venezia Giulia non ha potestà legislativa in tema di ICI non solo ai sensi dello Statuto ma neanche ai sensi della Costituzione. Essendo l'ICI tributo statale, non è infatti invocabile nel caso di specie, quale clausola costituzionale di maggior favore, la potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. .

